

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 458)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati
nella seduta dell'8 novembre 1979 (V. Stampato n. 629)*

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 1979*

**Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà
di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306,
in materia di contrattazione per la determinazione del
prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potestà attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge per il latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.

Art. 2.

Il numero 1 del primo comma dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è sostituito nel modo seguente:

« 1) Il titolare del competente organo regionale o un suo delegato, con funzione di presidente ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.